

Napoli, lì 22 giugno 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 10/2021

Assegno Unico – Decreto Legge n. 79/2021

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 79/2021, risulta introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori, per un periodo "ponte" dal 1° luglio 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2021. Ad ogni modo e per completezza d'informazione, si specificano, di seguito, tutte le novità introdotte dal citato Decreto Legge:

- 1) **Assegno temporaneo per i figli minori – art. 1:** a decorrere, ripetesì, dal 1° luglio 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2021, a favore dei nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare (assegno familiare tuttora in vigore), è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che il soggetto richiedente dell'assegno deve cumulativamente:
 - ✓ Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
 - ✓ Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
 - ✓ Essere domiciliato e residente in Italia ed avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - ✓ Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato od a tempo determinato di durata almeno semestrale;
 - ✓ Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un modello ISEE.

- 2) **Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo – art. 2:** l'importo dell'assegno temporaneo spettante viene determinato tenendo conto dei parametri (scaglioni ISEE e composizione nucleo familiare) indicati nella [tabella](#) di cui al D.L. n. 79/2021 che, ad ogni modo e per una migliore cognizione, viene allegata alla presente circolare. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che gli importi indicati nella citata tabella, relativamente ai figli disabili, sono maggiorati di € 50,00;

- 3) **Modalità di presentazione della domanda e decorrenza – art. 3:** la domanda deve essere presentata, telematicamente, all’INPS, **entro e non oltre il 30 giugno 2021**, mediante il proprio Pin dispositivo od in alternativa per il tramite di un CAF/Patronato. Si precisa, anche, che l’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito sul conto corrente bancario del richiedente od in alternativa mediante assegno bancario domiciliato; in caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato sull’Iban di ciascun genitore, in misura pari al 50%. Si aggiunge infine che, per le domande che eventualmente venissero presentate entro il 30 settembre 2021, l’INPS provvederà a corrispondere le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021;
- 4) **Compatibilità – art. 4:** il D.L. n. 79/2021 ha previsto che l’assegno unico è compatibile sia con il Reddito di cittadinanza, di cui alla legge n. 26/2019, nonché con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Resta escluso, ovviamente, dalla compatibilità dell’assegno unico, l’importo percepito dal soggetto a titolo di assegno per il nucleo familiare. Si aggiunge anche che, nell’ipotesi in cui durante il periodo di fruizione dell’assegno unico dovesse variare il nucleo familiare, il soggetto è tenuto a presentare, entro due mesi dalla data di variazione, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica già prevista per l’assegno del nucleo familiare);
- 5) **Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare – art. 5:** a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino a tutto il 31 dicembre 2021, è riconosciuta una maggiorazione di € 37,50 per ciascun figlio, a favore dei nuclei familiari fino a due figli. Per quanto riguarda, invece, i nuclei familiari di almeno tre figli, l’importo sarà maggiorato di € 55,00 per ciascun figlio. Si precisa, al riguardo, che l’INPS, a seguito delle maggiorazioni sopra specificate, con **l’allegato 1** del messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, ha pubblicato i nuovi scaglioni di reddito con gli importi aggiornati, circa l’assegno per il nucleo familiare tuttora in vigore.

Sull’argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant’altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Maria Cafasso
